

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1210 del 27/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA METALLURGICA CESENATE - SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e vendita ferro, lamiere, metalli in genere sito in Comune di Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1239 del 27/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA METALLURGICA CESENATE - SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e vendita ferro, lamiere, metalli in genere sito in Comune di Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/09/2015 Prot. Unione 36656, e acquisita ai Prot. Prov.li n. 84025, 84251, 84253 e 84254 del 29/09/2015, da COOPERATIVA METALLURGICA CESENATE - SOCIETA' COOPERATIVA, nella persona del Sig. Gianessi Ermanno, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e vendita ferro, lamiere, metalli in genere sito nel Comune di Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per realizzazione di nuovo capannone ed ampliamento del corpo di fabbrica esistente in Via Vigne di Pievesestina n. 61, in Comune di Cesena, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/09/2015 ed acquisito al Prot. Unione 36788;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 87383/63 del 09/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le 88816 del 14/10/2015, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 125/AUA/2015, in cui è stata allegata una Valutazione di Impatto Acustico redatta dal T.C.A. Raffaello Maffei e datata settembre 2015 ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico.”*;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/10/2015 Prot. Unione 40956, acquisita al Prot. Prov.le 90853/2015, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale ed indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 28/10/2015 il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota Prot. Unione 42214 acquisita al Prot. Prov.le 92843/2015, ha parzialmente rettificato la nota di cui sopra con ulteriore richiesta integrazioni;

Atteso che in data 13/11/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita al Prot. Unione 45009 ed al Prot. Prov.le 97839/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la nota Prot. Unione 4056 del 29/01/2016, acquisita da Arpa al PGFC 1169, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 08/02/2016, con riferimento all'endoprocedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifici limiti e prescrizioni, come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Cesena ha emesso presa d'atto Prot. Com.le 87383;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche, il Comune di Cesena ha emesso Benestare n. 13733 del 07/12/2015;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite

in data 13/04/2016;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: “*BENESTARE N. 13733 del 07/12/2016 per lo scarico di acque reflue domestiche per scarico 1, e per rinnovo per scarico 2, in acque superficiali*” - corredato di apposita planimetria di riferimento - Prot. Com.le 107510/338 del 07/12/2015 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito al Prot. Prov.le 104764/2015;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 460 del 18/10/2012 prot. n. 98861/12 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 71470 del 09/10/2012 rilasciata dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di COOPERATIVA METALLURGICA CESENATE - SOCIETA' COOPERATIVA, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COOPERATIVA METALLURGICA CESENATE - SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 00127730406) con sede legale in Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61, per lo **stabilimento di lavorazione e vendita ferro, lamiere, metalli in genere sito nel Comune di Cesena, Via Vigne di Pievesestina n. 61.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e **relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il

rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 460 del 18/10/2012 prot. n. 98861/12 con validità di 15 anni da tale data.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata con l'atto succitato, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto di ricomprendere nella Autorizzazione Unica Ambientale le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione precedente. Sempre sulla base di tali considerazioni il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere ad Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena la relazione tecnica istruttoria.

La Ditta dichiara altresì che nel nuovo capannone ad ampliamento del corpo di fabbrica esistente sarà installato un macchinario per il taglio laser senza emissioni in atmosfera (è presente una aspirazione sul taglio, gli effluenti una volta filtrati sono reimmessi negli ambienti di lavoro). Il Responsabile dell'endoprocedimento, tenuto conto che i criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” prescrivono che *“i gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”*, con mail del 20/10/15 ha ritenuto opportuno chiedere un parere alla Azienda USL circa l'obbligo o meno per la Ditta di captare, aspirare e convogliare all'esterno gli effluenti prodotti dalla attività di cui sopra, in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 08/02/16 ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

- Dato atto che gli inquinanti prodotti dal taglio laser devono essere captati, aspirati e convogliati all'esterno tramite idoneo camino (previa filtrazione delle polveri), tramite il SUAP è stato richiesto alla Ditta di evidenziare le motivazioni per cui si ritiene che nel caso specifico non sia necessario tale configurazione impiantistica.
- La Ditta ha risposto alla richiesta di integrazioni descrivendo sommariamente la configurazione impiantistica prescelta (i fumi prima di essere immessi nell'ambiente di lavoro sono sottoposti a filtrazione tramite filtro a cartucce), precisando che "la scelta di questo tipo di impianto di aspirazione, proposta dall'azienda fornitrice, che permette di non portare in esterno i fumi prodotti, è dettata dal fatto che l'azienda ha in previsione nello stesso capannone l'installazione di un carroponete il cui transito/spostamento di questo risulterebbe impedito dal passaggio di tubazioni fino al soffitto”.
- Il Rappresentante della Azienda USL specifica meglio alcuni aspetti tecnici per quanto riguarda la ventilazione/aspirazione delle lavorazioni e chiede chiarimenti in merito ad altri aspetti costruttivi, e richiede che venga garantito un accesso in sicurezza alla copertura mediante scala fissa e che sulla copertura siano realizzati idonei sistemi di protezione parapetti o linee vita per evitare cadute verso il vuoto.
- La ditta nel suo rappresentante Paolo Lucchi chiarisce alcuni aspetti dei macchinari portati all'evidenza ed indica delle ipotesi da valutare anche attraverso le indicazioni dei propri tecnici, facendo in ultimo presente che la macchina in questione è attualmente solo previsionale. A tal proposito, non essendo possibile ad oggi installare questa macchina, dichiara di stralciarla dall'ipotesi progettuale presentata e di verificare meglio le caratteristiche e le tempistiche dell'impianto e di presentare l'eventuale domanda di modifica dell'AUA in un secondo tempo.

- In base a quanto precisato e dichiarato dal titolare della Ditta di stralciare nell'attuale istanza l'installazione della macchina taglio laser, il rappresentante di AUSL da parere favorevole, salvo le prescrizioni già dette in precedenza, ed il rappresentante delegato di Arpaes esprime il proprio parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera, precisando che nell'AUA saranno mantenute le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

Emissione N. 2 – Pantografo 1 e 2 – Sbvatrice – L'attività di taglio è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali (10 mg/Nmc), ossidi di azoto (20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (5 mg/Nmc). L'attività di sbavatura è compresa al capoverso n. 4 del succitato Allegato 4.31, che fissa un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., che fissa un valore limite per l'inquinante polveri pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

I controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con frequenza almeno annuale.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 08/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 08/02/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio Comune di Forlì in data in data 24/09/2015 P.G.N. 36656, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione e vendita ferro, lamiere, metalli in genere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 2 – PANTOGRAFO 1 E 2 - SBAVATRICE

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
------------------------	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

ALLEGATO B
e relativa Planimetria

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Premesso che l'istanza si riferisce a due distinti scarichi di acque domestiche in acque superficiali provenienti da due distinti impianti fognari (come da schema rete fognante) e più precisamente:

- scarico 1 relativo a una nuova autorizzazione,
- scarico 2 relativo a rinnovo dell'autorizzazione allo scarico PGN 71470 del 09/10/2012;

Esaminata la domanda pervenuta il 24/09/2015 (PG N 82926 del 29/09/2015) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico e il rinnovo di ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via VIGNE DI PIEVESESTINA n. 61

Visti:

- il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere ARPA PG N. 103401 del 25/11/2015;
- l'autorizzazione allo scarico PG N. 71470 del 09/10/2012 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 42897 del 13/10/2008 emessa dal Comune di Cesena per scarico 2;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	COOPERATIVA METALLURGICA CESENATE – SOCIETA' COOPERATIVA
Ubicazione insediamento	VIA VIGNE DI PIEVESESTINA n. 61
Dimensionamento impianto	14 A. E. per scarico 1 e 8 A.E. per scarico 2
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	fosso stradale tombinato per scarico 1 e fosso interpoderale per scarico 2
Impianto di trattamento:	FOSSA IMHOFF DA 17 P. E FILTRO BATTERICO DA 14 P. PER SCARICO 1, E FOSSA IMHOFF DA 8 P. E FILTRO AEROBICO DA 8 P. CON FOSSA FINALE PER SCARICO 2

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per

14° E. per scarico 1, e 8 A.E. per scarico 2 costituiti da FOSSA IMHOFF DA 17 P. E FILTRO BATTERICO DA 14 P. per scarico 1, E FOSSA IMHOFF DA 8 P. E FILTRO AEROBICO DA 8 P. CON FOSSA FINALE per scarico 2

L'immissione avviene in fosso stradale tombinato per scarico 1 e fosso interpodereale per scarico 2 con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 24/09/2015;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:

L'attivazione dello scarico 1 ed il rinnovo dello scarico 2 sono subordinati alle seguenti condizioni:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente "Benestare allo scarico" in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;
2. con la presente si rilascia benestare anche allo scarico delle acque meteoriche nei fossi poderali;
3. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare le norme del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA ARPA (PARERE DEL 25/11/2015)

1. Il responsabile dello scarico dovrà eseguire con idonea periodicità adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

2. Le fossa Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati in controcorrente **il filtro batterico anaerobico e il filtro aerobico**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Le fossa Imhoff e i filtri dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nei fossi recettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed alla sezione Provinciale Arpa Distretto di Cesena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Resta fermo che ogni variazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervengano in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovranno essere preventivamente comunicate e/o autorizzate dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.